



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 243 DEL 20 OTTOBRE 2010

OGGETTO: Garanzia finanziaria n. 000016171 del 23.07.2010 – Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 18 del 19.10.2010 - inerente l'attività di gestione operativa e di chiusura della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, sita in località Serra Scirieddus nel Comune di Carbonia, di proprietà della società Rivero S.r.l. Accettazione.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";

Visto il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Vista la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo" ed in particolare l'art. 22, comma 4) che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);

Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 avente ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" ed in particolare l'art. 59, comma 4, lett. b, che assegna all'Amministrazione Provinciale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 24/11 del 29 luglio 2007, recante "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D. Lgs. n. 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie





PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D. Lgs. 22/97 nonché dal D. Lgs. 36/03";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 15/22 del 13 aprile 2010 avente per oggetto "Decreto legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi";

Vista la determinazione n. 2/IV del 03.01.2002, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, avente come oggetto "Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell'impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località "Serra Scirieddus" nel Comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. - Cagliari";

Vista la determinazione n. 2812/IV del 24.12.2002, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, avente come oggetto "Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell'impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località "Serra Scirieddus" nel comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. - Cagliari. Modifica ed integrazioni";

Vista la determinazione n. 305/IV del 17.03.2003, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, avente come oggetto "Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell'impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località "Serra Scirieddus" nel comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. - Cagliari. Modifica";

Vista la determinazione n. 2296/IV del 06.10.2004, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, avente come oggetto "Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell'impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località "Serra Scirieddus" nel comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. - Cagliari. Approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 36/03;

Vista la determinazione n. 2297/IV del 06.10.2004, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, avente come oggetto "Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell'impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in





PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

località "Serra Scrieddus" nel comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – Cagliari. Modifica”;

Vista la determinazione n. 38949/1661 del 14.11.2007 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto di discarica tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi” in località “Serra Scrieddus” in Comune di Carbonia. Voltura della società Rivero S.r.l. – Roma.”;

Vista la propria determinazione n. 150 del 29.06.2010 avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Rivero S.r.l. “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Serra Scrieddus nel Comune di Carbonia.”;


Vista la propria determinazione n. 197 del 05.08.2010 avente ad oggetto “Determinazione n. 150 del 29.06.2010 avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Rivero S.r.l. “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Serra Scrieddus nel Comune di Carbonia. Ditta Rivero S.r.l. Differimento termini.”;

Visto l’art. 9 “Garanzie finanziarie” della determinazione n. 150 del 29.06.2010, così come modificato dalla determinazione n. 197 del 05.08.2010, secondo cui “La società Rivero S.r.l. è tenuta, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena la sospensione dello stesso, a prestare idonee garanzie finanziarie, per la gestione operativa, compresa la chiusura, e post-operativa della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/08, in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria prevista per il rilascio dell’Autorizzazione alla gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti previste dal D.Lgs. 36/03.

Le garanzie finanziarie, già presentate e accettate dalla Regione Autonoma della Sardegna, dovranno essere volturate alla Provincia di Carbonia Iglesias, quale nuovo Ente beneficiario.”;

Visto il Certificato di Conformità ISO 14001:2004 n. 371SGA – Revisione 5, rilasciato dalla ANCIS S.r.l., società accreditata dalla SINCERT, alla società Rivero S.r.l. in relazione alle attività meglio precisate in tale certificato ed avente validità dal giorno 29.10.2004 al giorno 28.10.2013;

Vista la polizza fideiussoria n. 000016171 del 23.07.2010, dell’importo di € 7.990.518,50 (euro settemilioninovecentonovantamilacinquecentodiciotto/50), con validità dal 29.06.2010 al 29.06.2018, emessa dalla società CITY INSURANCE S.A. (denominata “Società”) per conto della società Rivero S.r.l. (denominata “Contraente”) ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias (denominata “Ente Garantito”) - a garanzia delle obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’attività autorizzata, a copertura





PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

della fase di gestione operativa e di chiusura della discarica in oggetto - ed acquisita agli atti in data 19.10.2010 con il prot. n. 25101;

Dato atto che la CITY INSURANCE S.A., con sede legale a Bucarest in via Lisbona n. 8 settore 1, è società iscritta nel registro delle imprese di assicurazione, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Consiglio della Commissione delle Assicurazioni della Repubblica di Romania n. 404/12.08.2008 e risulta regolarmente iscritta all'Albo Imprese al n. II00871 del 16.01.2008, codice ISVAP n. 40153;

Vista la conformità della garanzia finanziaria in oggetto allo "Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05", di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008;

Ritenuto opportuno accettare la polizza fideiussoria n. 000016171 del 23.07.2010 sopra citata, che si allega al presente atto, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;
- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4;
- la L. 241/1990;
- il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile;
- il decreto presidenziale di nomina n. 2 del giorno 04.08.2010 con il quale è stato attribuito all'ing. Fulvio Bordignon, dirigente in ruolo dell'Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l'incarico di dirigente dell'Area dei "Servizi per la Tutela dell'Ambiente" e del Servizio di "Protezione Civile", dell'Ente;

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accettare la polizza fideiussoria n. 000016171 del 23.07.2010, dell'importo di € 7.990.518,50 (euro settemilioninovecentonovantamilacinquecentodiciotto/50), con validità dal 29.06.2010 al 29.06.2018, emessa dalla società CITY INSURANCE S.A. per conto della società Riverso S.r.l. ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias - a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura della fase di gestione operativa e di chiusura



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO



della discarica in oggetto - ed acquisita agli atti in data 19.10.2010 con il prot. n. 25101 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 18 del 19.10.2010, allegata al presente atto - sotto la lettera "A" - per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il Certificato di Conformità ISO 14001:2004 n. 371SGA - Revisione 5, emesso in data 29.10.2004, ha validità fino al giorno 28.10.2013; pertanto, sarà onere della società - pena la decadenza dalla riduzione dell'importo della garanzia finanziaria di cui al punto 6.1 dell'Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008 - rinnovare tale certificato alla sua scadenza e presentarlo, in copia conforme all'originale, all'Ufficio competente di questo Ente.

Iglesias, 20 ottobre 2010

IL DIRIGENTE
Ing. Fulvio Bordignon

SETTORE AMBIENTE
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Resp. Proc./Dott.ssa Michela Cherchi 
Resp. Serv./Dott. Diego Cani 

Polizza fidejussoria per cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

(ai sensi della Legge 10-6-1982, n. 348 – G.U. del 14-6-1982, n. 161)

La Società CITY INSURANCE S.A. (in seguito denominata Società) con sede in 011787 Bucarest (RO) alla Via Lisabona, n.8, sector 1, autorizzata con Decreto n. 404 del 16/05/2008 dal Consiglio della Commissione delle Assicurazioni della Repubblica di Romania ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed, in conformità all'art. 36 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione in data 12/08/2008), già autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia - giusta iscrizione nell'Albo Imprese in data 16/01/2008 al n. II.00871 – Codice Isvap 40153 - con rappresentanza fiscale in Varese alla Via dei Carantani, 1 , ed in regola con il disposto della Legge n.348 del 10/06/1982

POLIZZA SERIE I N.: 000016171		CODICE CLIENTE		CODICE RISCHIO	
CONTRAENTE	DENOMINAZIONE RIVERSO SRL			CODICE FISCALE 01984650927	
	DOMICILIO VIA BARCELLONA 2		C.A.P. 09124	LOCALITA' CAGLIARI (CA)	
BENEFICIARIO DELLA GARANZIA	DENOMINAZIONE PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS – SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO			CODICE FISCALE	
	DOMICILIO VIA FERTILIA 40		C.A.P. 09013	LOCALITA' CARBONIA	
IMPORTO DELLA GARANZIA	Fino alla concorrenza euro 7.990.518,50 (euro Settemilioninovecentonovantamilacinquecentodiciotto/50)=				
DURATA DELLA GARANZIA	ANNI	MESI	GIORNI	DECORRENZA	SCADENZA
				29/06/2010	29/06/2018


CAUSALE DELLA GARANZIA: OGGETTO DELLA GARANZIA E CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COME DA TESTO DATTILOSCRITTO ALLEGATO. IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, DI CUI AL TESTO DATTILOSCRITTO ALLEGATO, LA SCADENZA DELLA PRESENTE POLIZZA È FISSATA AL 29/06/2016 MA L'EFFICACIA DELLA STESSA DEVE INTENDERSI PROROGATA PER ULTERIORI ANNI 2 E QUINDI SINO ALLA DATA DEL 29/06/2018 PER PERMETTERE I SUCCESSIVI CONTROLLI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS, COSÌ COME PREVISTO ALL'ART. 1 (DURATA DELLA GARANZIA) SOTTO LA LETTERA A) DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. LA SOCIETA', ACQUISITA LA RICHIESTA DI RINNOVO DA PARTE DELLA CONTRAENTE, DA EFFETTUARSI NEI TRE MESI ANTECEDENTI LA PREDETTA SCADENZA DEL 29/06/2016, SI RISERVA DI VALUTARE LA POSSIBILITA' DI RINNOVO DELLA GARANZIA PER UN PERIODO DI ULTERIORI SEI ANNI, CON LE MEDESIME MODALITA' DI CUI ALLA PRESENTE POLIZZA. SI CONVIENE CHE IL MANCATO RINNOVO DELLA PRESENTE POLIZZA E/O LA SUA MANCATATA SOSTITUZIONE CON ALTRA GARANZIA, NON POTRA' IN ALCUN CASO COSTITUIRE MOTIVO DI SUO INCAMERAMENTO.

Emessa in tre esemplari, ad un solo effetto in Bucarest il 23/07/2010

IL CONTRAENTE

RIVERSO S.r.l.
L'Amministratore Delegato
(Ing. Raffaele Garau)

CITY INSURANCE S.A.
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
DIRETTORE GENERALE CITY
(Nicolae Musat)



PREMIO INIZIALE	210.461,54	35.778,46	=====	246.240,00	30.780,00	EURO 277.020,00=
EVENTUALI SUPPLEMENTI	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO TOTALE

Il pagamento di € 277.020,00= dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato oggi

L'Esattore

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

PREMESSO

che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal CONTRAENTE nei confronti del BENEFICIARIO e specificati nella causale sopra indicata,   richiesta la costituzione di una fidejussione assicurativa, la sottoscritta

CITY ISURANCE S.A.
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
(ASSICURATORE)

Con la presenta polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE, fino alla concorrenza del massimale precisato a tergo, per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi. La garanzia avr  efficacia fino a svincolo da parte del BENEFICIARIO.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potr  in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO stesso.

L'ASSICURATORE verser , a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza della inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia.

L'ASSICURATORE non godr  del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del BENEFICIARIO.

Il Foro competente   esclusivamente quello dell'Autorit  Giudiziaria del luogo dove ha sede il BENEFICIARIO per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 - La presente polizza garantisce l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal CONTRAENTE nei confronti del BENEFICIARIO ed indicati nella causale, alle condizioni previste nell'esemplare di polizza per il BENEFICIARIO, sopra riportato.

Art. 2 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento,   stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE.

In caso di minor durata il premio pagato rester  acquisito all'ASSICURATORE.

In caso di maggior durata il CONTRAENTE sar  tenuto al pagamento di supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura indicata in polizza.

Art. 3 - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare all'ASSICURATORE:

- l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO, con annotazione di svincolo; oppure
- una dichiarazione rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi l'ASSICURATORE da ogni responsabilit  in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 2, detta dichiarazione non avr  in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 4 - L'ASSICURATORE verser , nei limiti del massimale di polizza, a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempimento del CONTRAENTE, senza alcun obbligo di preavviso al medesimo, n  di sua costituzione in mora.

Art. 5 - Il CONTRAENTE s'impegna a rimborsare all'ASSICURATORE, a semplice richiesta, tutte le somme da questo versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

L'ASSICURATORE   surrogato, nei limiti delle somme pagate, al BENEFICIARIO in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Spese, imposte e tutti gli altri oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora   fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Art. 6 - Per quanto attiene ai rapporti tra l'ASSICURATORE ed il CONTRAENTE, il Foro competente, a scelta dalla parte attrice,   quello del luogo dove ha sede la Direzione dell'ASSICURATORE, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza, ovvero quello dove ha sede il CONTRAENTE.

IL CONTRAENTE

RIVERSO S.r.l.
Amministratore Delegato
(Ing. Raffaele Garau)

L'ASSICURATORE



S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

DECLARAȚIE

Subsemnatul **MUȘAT NICOLAE**, domiciliat în București, str. Pasarani nr.34A, sector 2, cetățean român, de sex bărbătesc, necăsătorit, fiul lui **MANTA** (tata) și **TINCA** (mama), născut la data de 16 ianuarie 1970, în București, identificat cu CI seria RX nr.155367/19 martie 2003, SEP, CNP 1700116421533, cunoscând dispozițiile art.292 Cod Penal, pe proprie răspundere declar:

-mi-am depus semnătura în original pe polița seria I nr. **000016171** și pe prezenta declarație în calitate de Director General, putere conferită prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr.07/09.04.2001, a **Societății de Asigurare - Reasigurare CITY INSURANCE S.A.** - cu sediul social în București, str.Lisabona nr.8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3150/1998, Cod Unic de Înregistrare 10392742, autorizată pentru a desfășura activități în domeniul asigurărilor de garanții în baza liberei circulații a serviciilor în conformitate cu comunicarea ISVAP din data de 12.08.08, și înregistrarea în Registrul Societăților la data de 12.08.08 sub Nr. II.00871 – Cod Isvap 40153.

Dau prezenta declarație fiind necesară autorităților competente.

Tehnoredactat și autentificat la *Biroul Notarial "MENTOR" București*, în trei exemplare, din care două s-au eliberat părții.

SEMNATURA,



È stata richiesta l'autentica della presente scrittura:

DICHIARAZIONE


Io, sottoscritto **MUȘAT NICOLAE**, residente a Bucarest, via Pasarani, n. 34A, settore 2, cittadino romeno, sesso maschile, celibe, figlio di **MANTA** (padre) e **TINCA** (madre), nato il 16 gennaio 1970, a Bucarest, identificato con CI serie RX n. 155367/19 marzo 2003, rilasciata da SEP, CNP 1700116421533, conoscendo le sanzioni dell'art. 292 Codice Penale, sulla propria responsabilità dichiaro:

- di aver apposto la firma in originale sulla polizza serie I n. **000016171** e sulla presente dichiarazione in qualità di Direttore Generale, potere conferitomi per decisione dell' Assemblea Generale Straordinaria n.07/09.04.2001, della **Società di Assicurazione - Riassicurazione CITY INSURANCE S.A.** - con sede in Bucarest, via Lisabona, n.8, settore 1, registrata presso il Registro del Commercio al n. J40/3150/1998, Codice Unico di Registrazione 10392742, autorizzata all'esercizio del ramo cauzione in libera prestazione di servizi giusta comunicazione ISVAP del 12.08.08, ed iscrizione nell'albo imprese in data 12.08.08 al N. II.00871 – Codice Isvap 40153.

Do la presente dichiarazione per essere utile alle autorità competenti.

Stipulata ed autenticata presso lo Studio dei Notai "MENTOR" Bucarest, in 3 esemplari, dai quali 2 esemplari sono stati rilasciati alla parte.

FIRMA,





Polizza fidejussoria per cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

(ai sensi della Legge 10-6-1982, n. 348 – G.U. del 14-6-1982, n. 161)

La Società CITY INSURANCE S.A. (in seguito denominata Società) con sede in 011787 Bucarest (RO) alla Via Lisabona, n.8, sector 1, autorizzata con Decreto n. 404 del 16/05/2008 dal Consiglio della Commissione delle Assicurazioni della Repubblica di Romania ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed, in conformità all'art. 36 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione in data 12/08/2008), già autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia - giusta iscrizione nell'Albo Imprese in data 16/01/2008 al n. 11.00871 - Codice Isvap 40153 - con rappresentanza fiscale in Varese alla Via dei Carantani, 1, ed in regola con il disposto della Legge n.348 del 10/06/1982

POLIZZA SERIE I N.: 000016171		CODICE CLIENTE		CODICE RISCHIO	
CONTRAENTE	DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE	
	RIVERSO SRL			01984650927	
	DOMICILIO		C.A.P.	LOCALITA'	
	VIA BARCELLONA 2		09124	CAGLIARI (CA)	
BENEFICIARIO DELLA GARANZIA	DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE	
	PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS – SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO				
	DOMICILIO		C.A.P.	LOCALITA'	
	VIA FERTILIA 40		09013	CARBONIA	
IMPORTO DELLA GARANZIA	Fino alla concorrenza euro 7.990.518,50 (euro Settemilioninovecentonovantamilacinquecentodiciotto/50)=				
DURATA DELLA GARANZIA	ANNI	MESI	GIORNI	DECORRENZA	SCADENZA
				29/06/2010	29/06/2018


CAUSALE DELLA GARANZIA: OGGETTO DELLA GARANZIA E CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. COME DA TESTO DATILOSCRITTO ALLEGATO. IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, DI CUI AL TESTO DATILOSCRITTO ALLEGATO, LA SCADENZA DELLA PRESENTE POLIZZA È FISSATA AL 29/06/2016 MA L'EFFICACIA DELLA STESSA DEVE INTENDERSI PROROGATA PER ULTERIORI ANNI 2 E QUINDI SINO ALLA DATA DEL 29/06/2018 PER PERMETTERE I SUCCESSIVI CONTROLLI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS, COSÌ COME PREVISTO ALL'ART. 1 (DURATA DELLA GARANZIA) SOTTO LA LETTERA A) DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. LA SOCIETA', ACQUISITA LA RICHIESTA DI RINNOVO DA PARTE DELLA CONTRAENTE, DA EFFETTUARSI NEI TRE MESI ANTECEDENTI LA PREDETTA SCADENZA DEL 29/06/2016, SI RISERVA DI VALUTARE LA POSSIBILITA' DI RINNOVO DELLA GARANZIA PER UN PERIODO DI ULTERIORI SEI ANNI, CON LE MEDESIME MODALITA' DI CUI ALLA PRESENTE POLIZZA. SI CONVIENE CHE IL MANCATO RINNOVO DELLA PRESENTE POLIZZA E/O LA SUA MANCATA SOSTITUZIONE CON ALTRA GARANZIA, NON POTRA' IN ALCUN CASO COSTITUIRE MOTIVO DI SUO INCAMERAMENTO.

Emessa in tre esemplari, ad un solo effetto in Bucarest il 23/07/2010

IL CONTRAENTE

RIVERSO S.r.l.
L'Amministratore Delegato
(Ing. Raffaele Carau)


CITY INSURANCE
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E REASSICURAZIONI
DIRETTORE GENERALE
(Nicolae Musat)




PREMIO INIZIALE	210.461,54	35.778,46	=====	246.240,00	30.780,00	EURO 277.020,00=
EVENTUALI SUPPLEMENTI	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO TOTALE

Il pagamento di € 277.020,00= dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato oggi

L'Esattore





CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

PREMESSO

che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal CONTRAENTE nei confronti del BENEFICIARIO e specificati nella causale sopra indicata, è richiesta la costituzione di una fidejussione assicurativa, la sottoscritta

CITY ISURANCE S.A.
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
(ASSICURATORE)

Con la presenta polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE, fino alla concorrenza del massimale precisato a tergo, per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi. La garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte del BENEFICIARIO.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO ed entro il termine dal medesimo indicato, l'ASSICURATORE verserà, a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, nei limiti del massimale di garanzia, l'indennizzo dovuto in conseguenza della inadempienza del CONTRAENTE, ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del BENEFICIARIO. Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il BENEFICIARIO per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 - La presente polizza garantisce l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal CONTRAENTE nei confronti del BENEFICIARIO ed indicati nella causale, alle condizioni previste nell'esemplare di polizza per il BENEFICIARIO, sopra riportato.

Art. 2 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito all'ASSICURATORE.

In caso di maggior durata il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento di supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura indicata in polizza.

Art. 3 - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare all'ASSICURATORE:

- l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO, con annotazione di svincolo;
- oppure una dichiarazione rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi l'ASSICURATORE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 2, detta dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 4 - L'ASSICURATORE verserà, nei limiti del massimale di polizza, a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempimento del CONTRAENTE, senza alcun obbligo di preavviso al medesimo, né di sua costituzione in mora.

Art. 5 - Il CONTRAENTE s'impegna a rimborsare all'ASSICURATORE, a semplice richiesta, tutte le somme da questo versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

L'ASSICURATORE è surrogato, nei limiti delle somme pagate, al BENEFICIARIO in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Spese, imposte e tutti gli altri oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.


In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Art. 6 - Per quanto attiene ai rapporti tra l'ASSICURATORE ed il CONTRAENTE, il Foro competente, a scelta dalla parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione dell'ASSICURATORE, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza, ovvero quello dove ha sede il CONTRAENTE.

IL CONTRAENTE

RIVERSO S.r.l.
L'Amministratore Delegato
(Ing. Raffaele Garau)

L'ASSICURATORE



Gestione Operativa in Loc. Serra Scirieddus nel Comune di Carbonia

Premesso che:

1. con determinazione AIA della Provincia di Carbonia-Iglesias n° 150 del 29/06/2010 alla Ditta/ Ente **RIVERSO SRL** domiciliata in **VIA BARCELLONA N° 2 – CAGLIARI (CA) C.F. 01984650927** (in seguito denominata contraente), è stata rilasciata/ rinnovata/ modificata l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione dei **rifiuti speciali non pericolosi nella discarica sita in Loc. Serra Scirieddus nel Comune di Carbonia;**
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dal provvedimento di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di euro **7.990.518,50 (euro Settemilioninovecentonovantamilacinquecentodiciotto/50)** da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita in caso di escussione;
3. la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria/fideiussione bancaria;
4. il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. è denominato Ente garantito la Provincia di Carbonia-Iglesias.

Ciò premesso:

la sottoscritta **CITY INSURANCE S.A.** (in seguito denominata "Società"), con sede in 011787 Bucarest (RO) alla Via Lisabona n. 8, sector 1, autorizzata con Decreto n. 404 del 16/05/2008 dal Consiglio della Commissione delle Assicurazioni della Repubblica di Romania ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed, in conformità all'art. 36 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione in data 12/08/2008), già autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia – giusta iscrizione nell'Albo Imprese in data 16/01/2008 al n. 11.00871 - Codice Isvap 40153 - con rappresentanza fiscale in Varese alla Via dei Carantani n. 1; ed in regola con il disposto della Legge n. 348 del 10/06/1982 e successive modifiche ed integrazioni, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del Contraente – il quale accetta per sé, i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro **7.990.518,50 (euro Settemilioninovecentonovantamilacinquecentodiciotto/50)**, a garanzia delle obbligazioni di cui alle premesse, a copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, all'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente fideiussione (per le discariche a copertura della fase di gestione operativa e di chiusura e a copertura della gestione post-operativa). La presente polizza ha la durata di anni sei a partire dal **29/06/2010 al 29/06/2016** maggiorata di ulteriori 2 anni per i controlli, ossia fino al **29/06/2018**.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1

Durata della garanzia.

Per le discariche controllate

Garanzia per la gestione operativa e la chiusura della discarica

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente commesse nel periodo relativo alla gestione operativa e di chiusura della discarica.

a) In caso di attivazione dell'impianto




La durata della garanzia è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate in premessa. Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE



RIVERSO S.r.l.
L'Amministratore Delegato
 (Ing. Raffaele Garau)


Prestazione garanzia finanziaria

La durata della garanzia finanziaria è pari a sei anni maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario dovrà verificare, tramite l'Ente di controllo, che non si siano manifestate le inadempienze riportate al paragrafo 1, punto 3, e potrà continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle predette inadempienze.

Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla società di assicurazione/banca. Allo scadere dei sei anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fidejussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno sei anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra.

(in caso di gestione operativa di una discarica o di esercizio di un impianto) Qualora alla scadenza dei sei anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace.

Art. 2

Delimitazione della garanzia

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per l'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, la chiusura, la messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente garanzia.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, l'ammontare della cauzione si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di chiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale rivalutato.

Art. 3

Calcolo del premio o delle commissioni bancarie

Il premio o la commissione, per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione: nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4

Escussione o pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Ente beneficiario che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5

Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente beneficiario in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente e obbligati solidali, successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

IL CONTRAENTE
RIVERSO S.r.l.
L'Amministratore Delegato
(Ing. Raffaele Garau)

L'ASSICURATORE



Art. 6

Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale, o delle commissioni e dei supplementi del premio, non può in alcun caso essere opposto all' Ente beneficiario e non può essere posto a carico dell' Ente stesso. Imposte, spese e altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell' Ente beneficiario. Nessuna eccezione potrà essere opposta all' Ente beneficiario anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7

Forma delle comunicazioni alla Società


Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente garanzia, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8

Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE
RIVERSO S.r.l.
L'Amministratore Delegato
(Ing. Raffaele Garau)



CITY INSURANCE S.A.
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

